SUI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA RIGUARDANTI I RITARDI DEI TRENI

Art. 3

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753

(1)

Versione in vigore dal 30 novembre 1980, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sui provvedimenti di polizia ferroviaria riguardanti i ritardi dei treni
Estremi	Legge 21 dicembre 1899, n. 446
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1899

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione del presente articolo, salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sui-provvedimenti-di-polizia-ferroviaria-riguardanti-i-ritardi-dei/art-3-provvedimento-abrogato-dal-d-p-r-11-luglio-1980-n-753/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it